



Fringe Benefit 2022
Profili previdenziali
Messaggio INPS n. 4616/2022

Quadro normativo FRINGE BENEFIT

Il superamento del tetto implica l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite

€ 258,23

Art. 51 c. 3 DPR 917/1986 (TUIR) non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore** se il valore complessivo degli stessi non supera € **258,23**

€ 600,00

Art. 12 DL n. 115/2022, conv. con mod. nella L. 142/2022 (decreto **Aiuti bis**) nuovo limite massimo di esenzione innalzato da 258,23 € a **600 €**

€ 3.000,00

Art. 3, c. 10, lettera b), DL n. 176/2022 (decreto **Aiuti quater**) elevazione della soglia di esenzione da 600 € fino a **3.000 €**, includendo, per il solo anno 2022, tra i c.d. fringe benefit, **anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale»**

**+ € 200,00
bonus
carburante**

L'innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale

Precisazioni Circolare n. 35 Ag. Entrate del 4/11/22

Anno 2022: aumento di valore ed estensione delle tipologie dei fringe benefit che **non** concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

- Sono **incluse** tra i FB **anche** le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il **pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**
- I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche *ad personam*
- Ai sensi dell'art. 51, c. 3. del TUIR, **rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari** indicati nell'art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
- Qualificate come «*domestiche*» le utenze per le quali è prevista da parte del datore di lavoro l'erogazione di somme o rimborsi per il relativo pagamento → **le stesse riguardano immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.**
- La norma è applicabile anche alle utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) - **intestate al condominio - che vengono ripartite fra i condomini** (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) **e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario)** o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
 - **il locatore che viene rimborsato** delle spese sostenute per le utenze **non potrà**, a sua volta, beneficiare dell'agevolazione per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Cosa deve fare il datore di lavoro (Circ 35/22 Agenzia delle entrate) per il «pagamento utenze domestiche»

- **Acquisire e conservare la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite della norma**
 - In alternativa, può acquisire una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della **documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche**, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento)
 - **In caso di fatture che riguardino immobili locati** al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore, è **necessario che** dalla documentazione o dalla predetta dichiarazione sostitutiva **risulti il riaddebito analitico al locatario** delle spese relative alle utenze.
- **Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri** (per evitare che il beneficio venga fruito più volte)

Bonus carburante – circolare n. 35/22 AE

Premi di risultato

- **Bonus carburante (art. 2 DL n. 21/2022), conv. con mod. dalla L. n. 51/2022 è un’agevolazione diversa e autonoma.**
- Esenzione da imposizione fiscale e da imponibile contributivo → per **un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina.**
 - Se il valore del bonus carburante è superiore a € 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
- **Tale regola generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus carburante e/o con i fringe benefit di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR.**
 - Quindi, anche nell’ambito dei *premi di risultato*, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, **sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme** - € 600 (€3.000) per il regime temporaneo dell’art. 51, c. 3, del TUIR e/o € 200 per il bonus carburante -, ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Sintesi esenzione

- Al fine di fruire **dell'esenzione** da imposizione ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, **i beni e i servizi erogati**, nel periodo d'imposta 2022, dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente **possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (Fringe Benefit)**.
- Si tratta in entrambi i casi di un **tetto e non di una franchigia**. Quindi: in caso di superamento del tetto, si ha l'inclusione nel reddito imponibile dell'intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimo limite.
- Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12/1/2023 - c.d. principio di cassa allargato (Art. 51, c. 1, del TUIR)

Operazioni di conguaglio – Msg INPS n. 4616/2022

LIMITI SUPERATI (3.000€ FB, 200€ BC)

- Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente
- Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro
- **Ai soli fini previdenziali**, in caso di superamento del limite previsto, **il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati** (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

LIMITI NON SUPERATI

- Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), **il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.**

Operazioni di conguaglio

Se il SUPERAMENTO DEL TETTO viene RILEVATO IN SEDE DI CONGUAGLIO Msg 4616/22

- I datori di lavoro porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei **fringe benefits e/o del bonus carburante** dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a **3.000 €** (in relazione ai fringe benefit) e superiore a **200 €** (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno
- Provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno

Circolare n. 198/2021 sui conguagli 2021

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei **fringe benefits** dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a **€ 516,46** nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Operazioni di conguaglio

3 possibilità di recupero della quota di FB che non ha superato il nuovo tetto

INPS
CONSENTE

Visto
l'innalzamento
del tetto di
esenzione a €
3.000, sono
probabili dei
recuperi per
diversi datori di
lavoro



Uniemens di competenza
12/2022
Variabili retributive
FRIBEN – FRBDIM - FRBMAS



Uniemens di competenza
01/2023 e 02/2023
Flussi di variazione massiva
d'ufficio
<CodiceCausale> FRBI
<InfoAggcausaliContrib>



Modalità standard


Flussi di
regolarizzazione

per ciascuna competenza interessata
specificando il nuovo imponibile, al
netto del fringe benefit.
(Modalità da utilizzare quando le altre
due non sono applicabili)

SCELTA LIBERA IN FUNZIONE DI ESIGENZE ORGANIZZATIVE E VINCOLI TECNICO/NORMATIVI

Utilizzo Variabili retributive **FRIBEN** – FRBDIM – FRBMAS

Denunce Uniemens di competenza 12/2022




Come funziona FRIBEN

La variabile FRIBEN funziona come la variabile FERIE:

Indica l'erogazione di FRINGE BENEFIT precedentemente assoggettata a contribuzione previdenziale e inserita nell'imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione.

Ciò comporta la diminuzione dell'imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione.

Elemento <VarRetributive>



<AnnoMeseVarRetr> Indica l'anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva.

<InquadramentoLav> Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Si consiglia di indicarlo sempre. **NB:** in caso di errori su variabili retributive, bisognerà operare come da Msg n. 456/2019

<ImponibileVarRetr> Indica la quota di retribuzione che può comportare l'aumento o la diminuzione dell'imponibile dell'anno di riferimento a seconda della <CausaleVarRetr> utilizzata.

<ContributoVarRetr> Elemento obbligatorio per le causali FERIE. Indica l'importo della contribuzione riferita alla quota di imponibile oggetto della variabile.

Messaggio n.456/2019

Variabili retributive - Istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive pregresse

- Non sono consentite variazioni-regolarizzazioni, in aumento o diminuzione, degli elementi già trasmessi nelle denunce originarie a titolo di variabile.
- Eventuali variazioni su variabili con valenza contributiva (Ferie, Rol o Impneg, finché quest'ultima è stata utilizzabile e quindi sino al periodo di paga dicembre 2018) determineranno il rifiuto automatico del relativo flusso.
- Qualora fosse necessario modificare gli imponibili della mensilità esposta in una variabile, a sua volta contenuta in una denuncia già trasmessa, sarà necessario procedere con flussi di regolarizzazione relativi alla mensilità interessata, che dovranno tener conto anche degli importi esposti in variabile.

Si rimanda al messaggio n. 456/2019 per gli esempi di variazione



Circolare INPS n. 7/2010 – punto 10

Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.

- Si riporta di seguito il paragrafo della Circolare n. 7/2010 – punto 10
- Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse (..) le erogazioni liberali ed i fringe benefit.
- Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l'indicazione della matricola di provenienza.
- (..) dal 1° gennaio 2010, **il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l'elemento <Matricola Azienda> con il codice dell'azienda di provenienza.**

Utilizzo Variabili retributive **FRBDIM**

Denunce Uniemens di competenza 12/2022



Come funziona FRBDIM

La variabile **FRBDIM** Opera in presenza di eccedenza massimale

Se l'eccedenza massimale è maggiore uguale ai Fringe Benefit → va usata solo questa variabile **FRBDIM**


- **Esempio1:** imponibile 105.014€ Lavoratore Mario Rossi (imponibile raggiunto a ottobre 2022)
- Eccedenza mass 10.000€ Fringe benefit 3.000 € (erogati a ottobre 2022)
- Si usa la variabile **FRBDIM** così i 3.000 € vengono tolti dai 10.000 dell'eccedenza massimale, che diventano 7.000

Se l'eccedenza massimale è inferiore ai Fringe Benefit → si usa **FRBDIM** per la parte di FB dell'eccedenza e per la restante parte si usa **FRIBEN**

- **Esempio2:** imponibile 105.014€ Lavoratore Paolo Verdi (imponibile raggiunto a ottobre 2022)
- Eccedenza mass 2.000€ Fringe benefit 3.000 € (erogati a ottobre 2022)
- Si usa la variabile **FRBDIM** per 2.000 €, così gli stessi vengono tolti dai 2.000 dell'eccedenza massimale **che si azzerava**
- Si usa la variabile **FRIBEN** per i 1.000 €, così gli stessi vengono tolti dall'imponibile
- Risultato finale dell'esempio 2
- Imponibile Paolo Verdi = $105.014 - 1.000 = 104.014$; eccedenza massimale: zero.

Utilizzo Variabili retributive **FRBMAS**

Denunce Uniemens di competenza 12/2022



Come funziona FRBMAS

FRBMAS riporta nell'imponibile parte dell'eccedenza massimale

- Risultato finale dell'esempio 2 (fino al mese di ottobre 2022)
 - Imponibile Paolo Verdi = $105.014 - 1.000 = 104.014\text{€}$; eccedenza massimale: zero.
- A novembre Paolo Verdi aveva guadagnato altri 20.000€, tutti dichiarati come eccedenza massimale
- Ma l'imponibile a montante di ottobre ora è sotto il massimale
- Con la variabile **FRBMAS**, si riporta nell'imponibile parte di eccedenza massimale (1.000€ nel caso in esame)
- Risultato finale: l'imponibile di Paolo Verdi è di nuovo 105.014
- L'eccedenza massimale è $(20.000 - 1.000 = 19.000)$

Flussi di variazione massiva d'ufficio - <CodiceCausale> **FRBI** Uniemens di competenza 01/2023 oppure 02/2023

Fase 1

- Il Datore di lavoro deve dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite **cassetto bidirezionale** (oggetto "**FRINGE BENEFIT FINO A € 3000**"), e allegare dichiarazione di responsabilità del DDL che attesti che quanto esposto nel flusso Uniemens, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit
- L'INPS rilascerà (in modo asincrono) un numero di ticket (numero di protocollo che attesta l'invio della comunicazione bidirezionale)

Fase 2


Ottenuto il ticket, il Datore di lavoro valorizzerà all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione **<InfoAggcausaliContrib>**:

- **<CodiceCausale>**: inserire il valore "**FRBI**" (Recupero Fringe Benefit Art. 12 DL n. 155/2022);
- **<IdentMotivoUtilizzoCausale>**: inserire il n. di ticket\protocollo INPS rilasciato dal Cassetto;
- **<AnnoMeseRif>**: indicare l'anno/mese in cui è avvenuta l'erogazione oggetto del recupero
- **<BaseRif>**: inserire l'imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit
- **<ImportoAnnoMeseRif>** indicare 0 (zero), in quanto la contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di elaborazione INPS

Esempio: Mario Rossi ha una retribuzione imponibile di € 2.100. A ottobre/2022 ha ricevuto anche FringeBenefit bollette per € 1.000. Superando i 600€ → tutto imponibile. Quindi imponibile totale € 3.100. Con l'innalzamento da 600 a 3.000 della soglia di esenzione, i 1.000€ non sono più imponibili. Il DDL decide di usare a 01/2023 <InfoAggcausaliContrib> con <CodiceCausale> **FRBI**

Lo schema è: il DDL invia il cassetto con la dichiarazione di responsabilità per i 1.000€, ottiene il Ticket «xx» (protocollo cassetto) Trasmette il flusso Uniemens utilizzando in <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> **FRBI**

Elemento <InfoAggCausaliContrib>



Imponibile originale € 3.100 - <BaseRif> 1.000 = € 2.100

Al termine delle lavorazioni e dei controlli INPS, l'imponibile Uniemens di 10/2022 di Mario Rossi passerà da € 3.100, a € 2.100

Inps creerà flussi di regolarizzazione automatici: VIG a credito azienda

Flussi di variazione massiva d'ufficio - <CodiceCausale> **FRBI** Uniemens di competenza 01/2023 oppure 02/2023

Valenza dei
dati **FRBI**

- I dati esposti con il codice “**FRBI**” non hanno valenza né contributiva né retributiva (ai fini della posizione assicurativa) nella denuncia di esposizione (gennaio 2023 - febbraio 2023);
- Hanno invece **valenza dichiarativa**, utili alla creazione delle **Regolarizzazioni DM\VIG**, necessari per l'individuazione dell'imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero

Utilizzo delle
informazioni
da parte di
INPS

- **L'INPS**, ricostruita la denuncia Uniemens, **procederà a generare automaticamente i flussi di regolarizzazione**, che modificheranno, per ogni singolo mese indicato nell'elemento <AnnoMeseRif>, l'imponibile dei lavoratori interessati, solamente se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore e per la medesima competenza non abbia già utilizzato le variabili FRIBEN e FRBDIM
- Il nuovo valore sarà uguale all'imponibile presente nella denuncia originaria meno il valore esposto in <BaseRif> del mese di riferimento, sempre se tale differenza risulti positiva
- **NB: non saranno generati flussi di regolarizzazione nei casi in cui il nuovo imponibile sia negativo.**
- Il nuovo imponibile, così determinato, sarà il valore utile da prendere in considerazione per eventuali future variazioni da parte dei datori di lavoro, sul mese di riferimento.

Flussi di variazione massiva d'ufficio - <CodiceCausale> **FRBI** Uniemens di competenza 01/2023 oppure 02/2023

Tempi di
elaborazione
dati

- Il codice **FRBI** potrà essere **esposto fino al 31/3/2023**: dopo tale data, si dovrà procedere con i flussi di regolarizzazione
- Al termine di tutte le operazioni descritte, verrà fornito riscontro con Cassetto al Datore di lavoro;
- Il credito derivante dai flussi regolarizzativi potrà essere fruito con le modalità di cui al Msg n. 5159/2017 (v. **prox slide**)

Esiti
elaborazione
dati

- **L'elaborazione** dei dati trasmessi, sarà **eseguita una sola volta per le denunce di competenza gennaio 2023 e una sola volta per le denunce di competenza febbraio 2023**, per ciascun lavoratore e per le competenze indicate.
- Quindi, per uno stesso lavoratore e per una medesima competenza **verrà generato automaticamente un solo flusso di regolarizzazione**, che prenderà in considerazione i dati presenti negli archivi dell'Istituto al momento dell'elaborazione stessa.
- **Esempio**: se i dati (**stesso lavoratore e periodi**) sono esposti sia nella denuncia di competenza 01/2023, sia 02/2023, **i dati presenti nella denuncia di 02/2023 sono da considerarsi sostitutivi** rispetto a quelli presenti nella denuncia di **01/2023**
- Se un DDL per un lavoratore abbia già utilizzato la modalità di recupero con le variabili retributive, l'INPS ne verificherà la congruità ed non procederà a creazione flussi di regolarizzazione.

Messaggio Inps 5159/2017

- **Il credito dell'azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti (DM10Vig):**
 - dovrà essere chiesto a **rimborso** o posto in **compensazione legale** con altre partite debitorie.
- **Non è prevista la compensazione attraverso il modello F24.**
- La compensazione viene effettuata d'ufficio dall'INPS o su richiesta dell'azienda.
- La richiesta deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS che ha in carico la posizione aziendale mediante l'apposita **istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione**.

Fringe benefit e stock options

